

**CONTRATTO DI APPALTO**

**SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DI ALCUNE FASI  
DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO COATTIVO DELLE ENTRATE  
IN RISCOSSIONE A SORIS S.p.A. - CIG 9843581C01**

“Società Riscossioni S.p.A. siglabile “SORIS S.p.A.” (di seguito denominata anche “Sorìs” e “Stazione Appaltante”), sede legale in Torino – Via Vigone n. 80 – C.F. e P.IVA n. 09000640012, in persona della Dott.ssa Laura Rinaldi, Direttore Generale della Società, in forza di procura a rogito Notaio dott. Andrea Ganelli, Rep. N. 54447 atti numero 35028 del 5 dicembre 2022 e domiciliata per la carica presso la sede della Società stessa. (di seguito anche “Sorìs”)

e

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
CF/P.IVA n. \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante  
\_\_\_\_\_, in qualità di Legale rappresentante (di seguito anche  
“Fornitore”).

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_\_ e successiva Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ Sorìs approvava l'indizione della “Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di supporto alla gestione di alcune fasi dell'attività di recupero coattivo delle entrate in riscossione a Sorìs S.p.A.”, per un importo complessivo d'appalto, comprensivo di opzioni, pari a € 1.869.063,68 IVA esclusa, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Sorìs S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione definitiva del servizio a favore del Fornitore per un importo complessivo pari a € \_\_\_\_\_ oltre IVA;
- il Fornitore aggiudicatario del presente Contratto ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula dello stesso, che, anche se non

materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva prestata mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, per un importo di euro \_\_\_\_\_ a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

- che i controlli sui requisiti di partecipazione, hanno dato esito positivo;
- il Fornitore riconosce che il presente Contratto ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite a Soris S.p.a. e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.

si conviene e si stipula quanto segue

## **1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORMATIVA APPLICABILE**

**1.1.** Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

**1.2** Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- il Bando di gara, il Disciplinare di gara ed il patto di integrità di Soris, anche se non materialmente allegati;
- materialmente allegati il capitolato tecnico (All. 1), l'offerta tecnica (All. 2), l'offerta economica (All. 3).

**1.3.** Il presente contratto è regolato dalla normativa italiana.

**1.4.** Salvo quanto sopra, il Fornitore si obbliga ad osservare tutta la normativa vigente anche di carattere regolamentare e tecnico, ivi comprese le prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni competenti, adeguandosi all'eventuale modifica della medesima durante l'esecuzione del Servizio.

## **2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

**2.1.** Soris affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di supporto alla gestione di alcune fasi dell'attività di recupero coattivo delle entrate in riscossione a Soris S.p.A. secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica del Fornitore, ai quali si fa espresso rimando.

**2.2.** Il Fornitore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Contratto e nelle offerte tecnica ed economica.

### **3 DURATA**

**3.1.** Il presente Contratto avrà durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo all'apposizione dell'ultima firma o data antecedente in caso di eventuale esecuzione anticipata dello stesso.

**3.2.** Il contratto può essere rinnovato alle medesime condizioni o rinegoziando, in senso migliorativo, i patti e le condizioni, anche economiche. per la stazione appaltante, per una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, per un importo di € \_\_\_\_\_ al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui € 0 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del contratto.

**3.3.** La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

**3.4.** Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia esaurito l'importo contrattuale stabilito, il Contratto potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di Soris S.p.A.

**3.4.** Non è ammesso il tacito rinnovo.

### **4 – CORRISPETTIVO**

**4.1.** Il corrispettivo del servizio è costituito esclusivamente dalle tariffe unitarie formulate dal fornitore nell'offerta economica presentata in sede di gara ed allegata al presente contratto.

**4.2.** A seguito di valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di servizio che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dell'appalto, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero) in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

**4.3.** Resta fermo il limite massimo dell'importo massimo contrattuale pari a € 1.019.489,28, che rappresenta dunque il perimetro economico massimo per l'intera durata contrattuale - come tale non vincolante - al cui interno sarà possibile definire i fabbisogni e le relative eventuali variazioni.

**4.4.** L'appalto regolato dal presente contratto si intende pertanto a consumo, secondo quanto espresso nell'offerta economica del Fornitore.

## **5 - REVISIONE PREZZI.**

**5.1.** Il corrispettivo, come determinato al precedente articolo, rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del presente Contratto, fatta salva la modifica dei prezzi e dei corrispettivi, così come disciplinato dall'art. 106 comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., consentita solo nei termini ed alle condizioni previste dal presente articolo.

**5.2.** Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

**5.3.** Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice delle variazioni accertate dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

**5.4.** I corrispettivi potranno essere adeguati solo a seguito della richiesta presentata dal Fornitore: non saranno pertanto riconosciuti adeguamenti retroattivi o relativi a prestazioni già certificate.

**5.5.** Il Fornitore non potrà presentare più di una richiesta di adeguamento dei prezzi per ciascun anno di durata contrattuale.

## **6. – PAGAMENTI.**

**6.1.** Soris S.p.a. provvederà al pagamento del corrispettivo dell'appalto, come determinato al precedente art. 4, dietro presentazione di fattura relativa agli

interventi effettuati e regolarmente controllati ed accettati.

**6.2.** Le fatture dovranno essere emesse con le modalità di seguito riportate:

- il corrispettivo spettante al Fornitore sarà determinato a partire dalle tariffe offerte, oltre IVA, nonché rimborso di eventuali spese a piè di lista, previa presentazione di dettagliato rendiconto.
- la fatturazione avrà periodicità mensile posticipata.

**6.3.** I pagamenti sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'emissione del certificato di pagamento.

**6.4.** Le fatture redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a Soris S.p.a., e dovranno essere emesse in modalità elettronica riportando i seguenti identificativi:

➤ **Codice Univoco Ufficio IPA: FKB1I6;**

L'appaltatore dovrà emettere le fatture secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni fiscali. Si precisa che Soris S.p.a. rientra tra i soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del DPR633/72.

Si precisa che ciascuna fattura potrà riferirsi esclusivamente a prestazioni del presente appalto e dovrà riportare gli estremi del conto corrente dedicato, il numero di CIG, il Codice IBAN su cui effettuare il pagamento.

Contestualmente all'invio della fattura elettronica, dovrà essere inviata copia in formato pdf al seguente indirizzo: [amministrazione@soris.torino.it](mailto:amministrazione@soris.torino.it).

**6.5.** Non saranno ammesse fatture che non riportino gli elementi sopra elencati.

**6.6.** I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario previo ricevimento della fattura.

**6.7.** Soris S.p.a. provvederà al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale del Fornitore verificata d'ufficio da Soris S.p.a. stessa, ex art. 16bis, comma 10, D.L. 185/08, convertito in L. 2/2009, e art. 105 comma 9 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio, ai sensi della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013.

**6.8.** Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate e fatturate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo

l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio di D.U.R.C. regolare.

## **7 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

**7.1.** Il Fornitore, con la sottoscrizione della propria offerta e del presente contratto, dà atto, a tutti gli effetti di legge e di contratto:

- a) di aver preso conoscenza dei servizi da eseguire;
- b) di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sull'esecuzione del servizio e delle strutture necessarie alle prestazioni, delle operazioni richieste dall'attività contrattuale, per fornire i servizi richiesti a regola d'arte;

**7.2.** Il Fornitore non potrà quindi eccepire, durante lo svolgimento dei servizi, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

## **8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE**

**8.1.** Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto e con la migliore diligenza ed attenzione e secondo gli standard qualitativi indicati nella propria offerta tecnica, e garantisce la gestione e il coordinamento del team di lavoro individuato e destinato all'esecuzione del servizio.

**8.2.** Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., il Fornitore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

**8.3.** Il Fornitore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

È “dedicato” ai pagamenti il seguente conto corrente:

conto corrente n.: \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_

Il Fornitore utilizzerà detto conto corrente per le transazioni relative al presente

appalto, comprese quelle verso i propri subcontraenti.

Le persone delegate ad operare su tale conto sono:

Nome Cognome – Codice Fiscale

**8.4.** In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere al Fornitore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

## **9 – SUBAPPALTO**

Il Fornitore non si avvale di Subappaltatori nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara di cui in premessa.

*[OVVERO]*

**9.1.** Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Contratto, il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**9.2.** Il Fornitore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione del contratto, autorizzazione al subappalto delle tipologie di servizio rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla procedura di gara di cui in premessa, abbia espressamente dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto o concedere in cottimo, ovvero:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**9.3.** In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità del Fornitore.

**9.4.** Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

In caso di subappalto, Soris S.p.a. non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti tranne che nei casi previsti all'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

**9.4.** L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può assolutamente formare oggetto di ulteriore subappalto.

**9.5.** Al fine di poter procedere al subappalto, il Fornitore procede a depositare presso il Committente, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il Contratto di subappalto, procede altresì a trasmettere:

- la certificazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 in relazione alla/e prestazione/i subappaltata/e;
- la dichiarazione del Subappaltatore di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, ai sensi di quanto disciplinato dal comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. sopra citato;
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.
- Il modulo "Tracciabilità flussi finanziari", debitamente compilato e firmato dalla società Subappaltatrice;

**9.5.** Il Committente provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

**9.6.** L'inadempimento da parte del Fornitore o del Subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto al Committente di risolvere il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

## **10 – REFERENTE DESIGNATO DALL'AGGIUDICATARIO**

**10.1.** Il Fornitore, in fase di esecuzione del Contratto, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato e, a tal fine ha individuato il Dott. \_\_\_\_\_.

**10.2.** L'incaricato, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto.

**10.3.** Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante del Fornitore.

**10.4.** In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale del Fornitore.

**10.5.** È in facoltà del Committente chiedere al Fornitore la sostituzione del suo referente.

## **11 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

**11.1.** L'esecuzione del contratto è regolata dal titolo V del D. Lgs. n. 50/2016 e



s.m.i., dalle Linee Guida ANAC n°3 (Responsabile Unico del Procedimento) e dal D.M. MIT 49/2018.

**11.2.** Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

**11.3.** A seguito della stipula del contratto Soris S.p.a. renderà noto al Fornitore il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto individuato.

**11.4.** L'avvio delle attività contrattuali sarà formalizzato da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, sottoscritto dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto e dal referente del contratto designato per parte dell'Appaltatore.

**11.5.** Il Direttore dell'Esecuzione provvede, altresì, al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte del Fornitore.

**11.6.** I pagamenti al Fornitore sono preceduti dall'accertamento, da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal RUP, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, conformemente a quanto riportato nell'articolo "Fatturazione e Pagamenti".

**11.7.** Il Direttore dell'Esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

**11.7.** Il Certificato di conformità è rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, conformemente a quanto previsto nell'art. 102 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

## **12 – COMUNICAZIONI**

**12.1.** Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni e le contestazioni dovranno essere fatte in forma scritta, utilizzando mezzi di comunicazione elettronica quale la Posta Elettronica Certificata (PEC) e dovranno essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto sopra individuato.

**12.2.** Le comunicazioni devono pervenire in forma scritta anche negli altri casi previsti dal Capitolato Tecnico.

**12.3.** Il Committente si riserva di valutare di volta in volta a seconda del

contenuto della comunicazione, il mezzo di comunicazione più idoneo, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 52 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

**12.4.** Eventuali contestazioni che il Fornitore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

### **13 – COMUNICAZIONI ALL'A.N.AC.**

Il Committente comunicherà all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto riferiti all'Appaltatore in ottemperanza alla disciplina vigente.

### **14 - SICUREZZA SUL LAVORO**

**14.1.** Il Fornitore deve osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

**14.2.** In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Contratto d'appalto, Soris S.p.a. e il Fornitore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

**14.3.** Nello specifico, si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nella sede del Committente ed il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.

### **15 – CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il Fornitore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle

dipendenze del fornitore uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

## **16 – INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI**

**16.1.** Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e del Regolamento UE 2016/679 “*GDPR -Regolamento Europeo sulla Privacy*”, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

**16.2.** Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L'interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

**16.3.** Soris S.p.A. tratta i dati personali relativi al Contratto e alla sua esecuzione per la gestione del Contratto medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, per la eventuale gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie).

**16.4.** I dati saranno conservati negli archivi cartacei e nelle banche dati di Soris S.p.a. per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore a fini amministrativi e fiscali e per eventuali contenziosi nonché a fini di archiviazione, per il periodo di tempo indicato nelle policy aziendali o nel massimario di scarto adottato da Soris S.p.a.;

**16.5.** Il conferimento dei dati, anche quelli particolari ai sensi dell'art. 10 del GDPR, non è obbligatorio ma è necessario per le finalità sopraindicate; il trattamento dei dati personali trova pertanto le sue basi giuridiche nel contratto e nell'adempimento di obblighi di legge (art. 6, c. 1, lett. b) e c) del GDPR). Per i dati particolari ai sensi dell'art. 10, ovvero i dati giudiziari, valgono le medesime basi giuridiche sopraindicate che legittimano il trattamento dei dati personali, a

condizione che il trattamento avvenga sotto il controllo dell'autorità pubblica o sia autorizzato da una norma di legge.

**16.6.** Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

**16.7.** Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa all'art. 33 del disciplinare di gara.

**16.8.** Titolare del trattamento è **SORIS - Società Riscossioni S.p.A.**, con Sede in Via Vigone 80, IT-10139, Torino. Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) che può essere contattato all'indirizzo e-mail: [dpo@soris.torino.it](mailto:dpo@soris.torino.it)

**16.9.** In qualità di Interessato il fornitore potrà esercitare – nei casi indicati - i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, ed in particolare:

- ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, l'accesso ai Suoi dati;
- avere una copia dei dati trattati in forma intellegibile;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei Suoi dati;
- ottenere la limitazione, il blocco o la portabilità dei dati trattati;
- opporsi al trattamento stesso per motivi connessi alla sua situazione particolare;

rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati, ai dati di contatto di cui sopra.

**16.10.** Qualora il Fornitore ritenga che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, potrà anche esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo seguendo le indicazioni pubblicate sul sito della stessa (<https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo>) o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del GDPR).

## **17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

**17.1.** Il Fornitore prende atto che in ragione delle attività oggetto del presente contratto, esso acquisirà potenzialmente o verrà comunque in contatto con informazioni del Committente avente natura riservata, a qualsivoglia titolo.

**17.2.** Il Fornitore si impegna pertanto al rispetto di quanto segue.

Per “Informazione Riservata” si intende ai presenti fini, ogni informazione del Committente e/o degli Enti Clienti del Committente medesimo, di cui il Fornitore possa venire in contatto e/o acquisire, nell’esecuzione del contratto e con qualsivoglia modalità, fatte salve le informazioni di pubblico dominio o autonomamente acquisite dall’Appaltatore.

Il Fornitore deve assicurare al Committente che tutte le Informazioni Riservate ricevano un livello di cura e protezione assolutamente adeguato a garantirne la tutela nei termini di seguito specificati.

In particolare, tali Informazioni Riservate potranno essere impiegate dal Fornitore esclusivamente nella misura necessaria e sufficiente – nonché per il tempo strettamente necessario – all’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

Il Fornitore è quindi autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare le Informazioni Riservate messe a disposizione dal Committente o comunque acquisite, apprese, visionate ai fini dell’esecuzione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all’adempimento degli stessi, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali.

È fatto divieto di effettuare copie non autorizzate delle Informazioni Riservate.

L’Appaltatore è tenuto a garantire la riservatezza delle suddette Informazioni Riservate, adottando tutte le misure necessarie nei confronti di tutti i propri dipendenti e di coloro che più in generale operano a vario titolo all’interno della propria organizzazione.

L’Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;

- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultanti dall'applicazione degli indici interpretativi alle basi dati analizzate e/o utilizzate.

Il Fornitore assicura pertanto la segretezza e la confidenzialità non solo dei dati, ma anche delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d'appalto, nonché di tutta la documentazione del Committente o di suoi Enti Clienti.

I doveri di riservatezza previsti al presente articolo devono intendersi validi per 10 anni oltre il termine del presente contratto.

Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione di proprietà del Fornitore.

## **18 - OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – DESIGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

**18.1.** Con il presente contratto Soris S.p.A. affida al Fornitore attività che comportano operazioni di trattamento di dati personali disciplinati dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche solo “GDPR”) e dal D. Lgs.196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018 ed intende regolare, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 le condizioni a cui il Fornitore, in quanto responsabile del trattamento dei dati personali dovrà attenersi per le attività svolte dai propri addetti in relazione al contratto.

**18.2.** I trattamenti di dati personali oggetto della presente designazione sono quelli del contratto stesso, quali quelli necessari all’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto come dettagliato all’art. 2.

**18.3.** Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, Soris S.p.A. mette a disposizione del Fornitore i dati personali relativi alle categorie sopra indicate. Al termine del contratto tutti i dati forniti da Soris S.p.A. dovranno essere cancellati da ogni archivio cartaceo e da ogni tipo di archivio informatizzato.

**18.4.** Il Fornitore dichiara di essere conforme alle disposizioni del GDPR ed alle ulteriori disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e di aver messo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento garantisca i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e la tutela dei diritti dell'interessato.

**18.5.** Il Fornitore è tenuto a:

- trattare i dati conferiti da Soris S.p.A. soltanto sulla base delle istruzioni fornite e al fine di dare puntuale esecuzione alle obbligazioni poste a suo carico dal contratto in oggetto ovvero trattare i dati personali
- adottare le misure e gli standard di sicurezza in materia di trattamento dei dati personali da ritenersi adeguati alla norma del GDPR e normativa vigente, compresi i presidi di sicurezza relativi allo svolgimento delle attività in modalità Smart Working, anche con riferimento all'eventualità in cui l'attività in modalità "agile" sia svolta per il tramite di device personali oltre che aziendali, ovvero predisposte da Soris S.p.A., con particolare attenzione per i trattamenti relativi ai cd. "dati particolari", di cui all'art. 9 del GDPR e per le banche dati, il tutto tenendo conto degli standard di sicurezza previsti dal GDPR basato, tra l'altro, sulle misure per la prevenzione del rischio e sulla protezione dei dati personali a partire dalla configurazione dei sistemi.
- informare tempestivamente Soris S.p.A. delle eventuali carenze riscontrate nelle misure di sicurezza adottate, ponendo altresì in essere le misure necessarie o utili ai fini del loro superamento e informare – previa valutazione rispetto alle probabili conseguenze della violazione dei dati personali in conformità al Regolamento UE 2016/679 - immediatamente e comunque non oltre le 24 ore dal momento della conoscenza di eventuali violazioni di dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il responsabile della U.O. IT Service Management Ing. Dell'Uomo Alessandro al numero 366/7668460 e inviandogli la relativa documentazione, nonché dandone comunicazione all'indirizzo [dpo@soris.torino.it](mailto:dpo@soris.torino.it).
- individuare e designare per iscritto le persone autorizzate al trattamento, che opereranno sotto la sua esclusiva responsabilità, impartendo alle stesse specifiche istruzioni circa le modalità operative da seguire, in

conformità con quanto stabilito dall'art. 29 del GDPR, nonché al fine di dar loro specifiche istruzioni e indicazioni volte a sostenerli nel contrastare eventuali attacchi informatici con comportamenti responsabili, anche quando svolgano l'attività con modalità Smart Working e vigilando che, sulla base delle istruzioni impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità per cui i dati sono stati comunicati e rispettino gli obblighi legali di riservatezza.

- adottare adeguate misure e accorgimenti relativi alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema come previste dal provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 poi modificato il 25 giugno 2009.
- non comunicare e/o diffondere a terzi i dati personali trattati, ove non strettamente necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento e non espressamente autorizzato da Soris S.p.A.
- non trasferire dati personali dei contribuenti, con particolare riferimento ai dati relativi alle attività di riscossione, verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo o verso un'organizzazione internazionale; il trasferimento è consentito a condizione che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR non sia pregiudicato, come previsto al Capo V del GDPR.
- rispondere tempestivamente alle eventuali richieste dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, consentendo a tale Organo ed ai suoi rappresentanti i controlli e gli accessi ritenuti opportuni e/o necessari.
- informare prontamente Soris S.p.A. di ogni questione rilevante ai fini della corretta applicazione del GDPR e della normativa in vigore, consentendole altresì di effettuare azioni di verifica sull'organizzazione dei trattamenti svolti e sulle misure di sicurezza adottate, ovvero mettere a disposizione di Soris S.p.A., dietro specifica richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo ed alle Istruzioni fornite, e contribuire alle attività di revisione - comprese le ispezioni - realizzate da Soris S.p.A. o da altro soggetto da questa incaricato. Tali ispezioni saranno comunicate al Fornitore, che si impegna a consentire l'accesso ai locali, con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi e si svolgeranno, di massima, con



modalità tali da non interferire con la regolare attività del Fornitore. In casi speciali, quali un evento di violazione di dati personali affidati al fornitore, Soris S.p.A. si riserva il diritto di procedere, direttamente o tramite un proprio fiduciario, ad una verifica nei riguardi del fornitore relativamente ai trattamenti affidati.

- inoltrare tempestivamente a [contratti@soris.torino.it](mailto:contratti@soris.torino.it) le eventuali richieste degli interessati in merito alle finalità e modalità del trattamento ed alle origini dei dati nonché all'aggiornamento, alla rettifica, alla cancellazione degli stessi nei casi previsti dalla normativa.
- fornire a Soris S.p.A. gli elementi necessari per rispondere ad analoghe richieste degli interessati relative a trattamenti effettuati dal Fornitore, in quanto responsabile del trattamento per conto di Soris S.p.A.
- al termine del contratto e/o in caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, procedere alla restituzione ovvero alla cancellazione dei dati personali, provvedendo ad adempiere alla formalità di legge (art. 28.3, lettera g, del GDPR).
- tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR, un Registro aggiornato delle attività di trattamento effettuate per conto di Soris S.p.A., da esibire su sua richiesta.
- collaborare con Soris S.p.A. nell'assolvimento dell'obbligo di eseguire, in tutti i casi in cui ciò sia necessario, idonea valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA).
- per i profili organizzativi ed esecutivi connessi al presente atto, comunicare i riferimenti del DPO, se presente.

**18.6.** Soris S.p.A. autorizza in via generale il Fornitore nominato responsabile a ricorrere ad altri responsabili del trattamento designati ai sensi dell'art. 28, GDPR, ove ciò si renda necessario in relazione all'esecuzione del servizio. Si riporta di seguito l'elenco dei responsabili di cui si avvale il Fornitore:

- *Indicare Ragione sociale – P.Iva – paese . pec/email – descrizione del trattamento affidato dei sub responsabili*

A quest'ultimi sono imposti, mediante la stipula di un contratto o altro atto giuridico, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nella presente atto, con l'espressa presa d'atto del Fornitore in merito alla sussistenza, in capo al responsabile dal medesimo designato (sub-

responsabile), delle garanzie sufficienti alla messa in atto delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal Regolamento. Il responsabile del trattamento informa sempre per iscritto a mezzo mail (contratti@soris.torino.it) Soris S.p.A. in merito a eventuali variazioni in termini di aggiunta o sostituzione di sub-responsabili del trattamento almeno 20 giorni prima, garantendo in tal modo a Soris S.p.A. la possibilità di opporsi a tali variazioni prima del conferimento dell'incarico ai sub-responsabili interessati.

**18.7.** Il responsabile dichiara che ulteriori suoi responsabili tratteranno i dati personali in Paesi facenti parte dell'Unione Europea ovvero, fuori dall'Unione Europea solo e unicamente in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 45, 46, 47 e 49 di cui al capo V del GDPR, previa apposita valutazione sulle circostanze specifiche del trasferimento. Qualora all'esito di tale valutazione, il responsabile lo ritenesse opportuno, questi si impegna a far sottoscrivere al proprio ulteriore responsabile le Standard Contractual Clauses, definite dalla decisione della Commissione Europea in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto, oltre ad eventuali misure supplementari ove possibili e necessarie per rafforzare i livelli di tutela.

**18.8.** Il Fornitore si impegna, inoltre, a manlevare ed a mantenere indenne Soris S.p.A., anche nei confronti di terzi, da eventuali responsabilità ed azioni conseguenti alla mancata osservanza, nella sua qualità di responsabile del trattamento per conto di Soris S.p.A., degli obblighi imposti dal GDPR, dalla vigente normativa e successive modifiche in materia di trattamento dei dati personali e dal contratto in essere, e prende atto che per tali inosservanze Soris S.p.A. avrà diritto di risolvere unilateralmente il Contratto ex art. 1456 c.c.

**18.8.** Resta inteso che il ruolo di responsabile del trattamento assunto dal Fornitore come disciplinato nel presente articolo cesserà con la conclusione delle prestazioni previste contrattualmente, fatto salvo, anche in seguito alla cessazione del contratto, il rispetto degli obblighi di legge.

## **19 - OSSERVANZA DEL SISTEMA INTEGRATO 231 – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

**19.1.** Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Fornitore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto dei documenti facenti parte del “*Sistema integrato 231 – Anticorruzione e*

*Trasparenza*” del Committente, tra cui il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico.

**19.2.** A tale riferimento, il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico sono resi disponibili al Fornitore sul sito internet di Soris S.p.a. [www.soris.torino.it](http://www.soris.torino.it) (Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni generali - Atti generali).

**19.3.** Il Fornitore avrà inoltre, in ogni momento, la facoltà di richiederne al Committente la consegna di copia cartacea.

**19.4.** Il Fornitore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle previsioni del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili.

**19.5.** L'inosservanza, da parte del Fornitore, delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e, nei casi più gravi, potrà legittimare Soris S.p.a. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati a Soris S.p.a.

## **20 – PATTO D'INTEGRITÀ**

**20.1.** Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Fornitore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del patto d'integrità che, anche se non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto.

**20.2.** Il Fornitore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle previsioni del patto d'integrità, nelle parti al medesimo applicabili.

**20.3.** L'inosservanza, da parte del Fornitore, delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e, nei casi più gravi, potrà legittimare Soris S.p.a. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456

Cod. Civ., fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati a Soris S.p.A.

## **21 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE**

**21.1.** Il Fornitore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

**21.2.** Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

**21.3.** La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.

## **22. PENALI**

**22.1.** Fatti salvi i casi di forza maggiore, intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione a Soris o imputabili a Soris, qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi previsti nella documentazione di gara, Soris, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà applicare penalità secondo quanto indicato al par. 13 del Capitolato Tecnico.

**22.2.** Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto.

**22.3.** Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel capitolato; in tal caso Soris S.p.A., applicherà al Fornitore le penali di cui al Capitolato Tecnico sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

**22.4.** Constatato l'inadempimento, Soris S.p.A., comunicherà tramite PEC al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

**22.5.** Qualora le predette deduzioni non pervengano a Soris nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Soris, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

**22.6.** Soris potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata a Soris S.p.A. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

**22.7.** Soris S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 15% (quindici per cento) del valore del contratto; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente contratto non preclude il diritto di Soris S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

**22.8.** La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate Capitolato Tecnico non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **23 – RISOLUZIONE**

**23.1.** È facoltà di Soris S.p.a. risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti e disciplinati dall'art. 108, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

**23.2.** Soris S.p.a. procederà a risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora:

- nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

**23.3.** Soris S.p.a. ha altresì facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore, secondo quanto previsto all'articolo 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Soris S.p.a. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Scaduto il termine senza esito o valutate negativamente le controdeduzioni la Stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

**23.4.** Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione o abbandono del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto o di sub-concessione;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in tutti gli altri casi, previsti nel presente contratto o in un suo allegato, ove la risoluzione sia espressamente comminata.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto dal Responsabile del procedimento.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali Soris S.p.a. non abbia ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

**23.5.** Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

**23.6.** Nel caso di risoluzione del presente contratto, Soris si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni si procederà mediante richiesta diretta o, in difetto, il loro ammontare verrà detratto dalla garanzia definitiva.

## **24 – ESECUZIONE IN DANNO**

**24.1.** In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento del medesimo, di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte del Fornitore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto medesimo, il Committente, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese del Fornitore.

**24.2.** Nei casi di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Committente, facendo salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, potrà altresì avvalersi della procedura prevista dal medesimo articolo.

## **25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

**25.1.** Il Fornitore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente Contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs.50/2016.

**25.2.** L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento di Soris, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e s.m.i. e di cui all'art. 91, D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

## **26 - DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

## **27 - CONTROVERSIE**

**27.1.** Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Contratto non contiene la clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Torino.

**27.2.** Nelle more della risoluzione delle controversie, il Fornitore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

## **28 – SPESE**

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto sono poste a carico del Fornitore.

## **29– RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nel presente Contratto, si rimanda alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), del Codice Civile, alle Linee Guida A.N.A.C. ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

----- o -----

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, di approvarlo e di sottoscriverlo con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. c.d. Codice di Amministrazione digitale (CAD).

Firmato digitalmente  
Soris S.p.a.  
Dott.ssa Laura Rinaldi

Firmato digitalmente  
Il Fornitore



Con riferimento al contratto in oggetto, il Fornitore

**DICHIARA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., in quanto applicabile, di approvare specificamente gli artt. 2 (Oggetto del contratto), 3 (Durata) 4 (Corrispettivo), 5 (Revisione dei prezzi); 6 (Pagamenti), 23 (Risoluzione); 24 (Esecuzione in danno); 27 (Controversie).

Firmato digitalmente

Il Fornitore

BOLLA